

IL GARANTE DELLA PRIVACY SI PRONUNCIA SULL'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET NEI LUOGHI DI LAVORO

Lo scorso 1° marzo 2007 il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato con un Provvedimento Generale [1] per fornire precise indicazioni sull'utilizzo della posta elettronica e di internet nei luoghi di lavoro. Nello speciale del n. 130 di questa rivista, interamente dedicato al Codice della Privacy [2], è stata già affrontata la problematica relativa alla linea di confine tra il diritto del lavoratore al rispetto della propria sfera privata e quello, opposto, del datore di lavoro, di monitorare l'attività del dipendente. Ci si interrogava, in quella sede, sulla liceità del controllo, da parte del datore di lavoro, della corrispondenza elettronica presente nella casella di posta aziendale affidata al lavoratore. Ad oggi, finalmente, l'Autorità Garante, con il Provvedimento suddetto, ha fornito chiarimenti sull'utilizzo del computer nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'uso di internet e della posta elettronica. In primo luogo, si ribadisce l'obbligo per i datori di lavoro di "assicurare la funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali".

In conseguenza di ciò è opportuna l'adozione di idonee misure di sicurezza "per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità".

D'altro canto, i lavoratori interessati hanno il diritto ad un corretto trattamento dei dati personali che li riguardano al pari di tutti i soggetti dell'ordinamento, senza alcuna eccezione generata dal rapporto di lavoro.

La medesima Autorità individua i pericoli, dovuti ad illecito trattamento, cui potrebbe andare incontro il lavoratore. Si precisa infatti che "l'utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può [...] formare oggetto di analisi, profilazione e integrale ricostruzione mediante elaborazione di log file della navigazione web ottenuti. [...] I servizi di posta elettronica sono parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di log file di traffico e-mail e l'archiviazione di messaggi) di controlli che possono giungere fino alla conoscenza da parte del datore di lavoro (titolare del trattamento) del contenuto della corrispondenza".

Per tutto ciò, anche in rispetto dell'art. 4 dello statuto dei lavoratori [3], si prescrive il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di controllare la posta elettronica e la navigazione in internet

dei dipendenti, salvo casi eccezionali. I datori di lavoro dovranno, preventivamente e dettagliatamente, informare i dipendenti sull'utilizzo del computer sul luogo di lavoro e sulla possibilità di controlli periodici. Si suggerisce, in tal senso, l'adozione di politiche aziendali mirate alla individuazione preventiva dei siti accessibili, compatibili con l'attività aziendale, l'utilizzo di filtri che impediscano operazioni non consentite ed, infine, l'attivazione di un account e-mail alternativo per messaggi di posta elettronica privata.

Riferimenti

[1] Provvedimenti a carattere generale, 01 marzo 2007, "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" in Bollettino n. 81/marzo 2007, Registro delle deliberazioni, Deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007.

[2] M. Farina, "Quali altri modi per intendere la Privacy?", in DEV 130, Gruppo Editoriale Infomedia, p. 30.

[3] Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", in Gazzetta Ufficiale, 27 maggio, n. 131.